



Città metropolitana
di Venezia

Regolamento

per l'esercizio della funzione di difensore civico
territoriale della Città metropolitana di Venezia

Approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5 del 5 febbraio 2018

INDICE

TITOLO I

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Requisiti, elezione, rendiconto, compenso e cessazione

Art. 4 - Candidature e prorogatio

TITOLO II

Art. 5 - Soggetti titolati a richiedere l'intervento del difensore

Art. 6 - Modalità di attivazione dell'intervento

Art. 7 - Modalità di risposta alle istanze

Art. 8 - Dotazioni e oneri a carico della Città metropolitana

Art. 9 - Dotazioni e oneri a carico dei Comuni convenzionati

Art. 10 - Presenze in sede

TITOLO III

Art. 11 - Disposizione finale

TITOLO I

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del difensore civico territoriale (di seguito *difensore civico*), precisandone i requisiti e le modalità di elezione, le prerogative, la cessazione dall'incarico, le risorse strumentali e finanziarie ed i rapporti con gli organi della Città metropolitana di Venezia (di seguito *Città metropolitana*) e degli altri soggetti nei cui confronti svolge la propria attività.
2. Il difensore civico svolge la sua funzione anche a favore dei Comuni che lo richiedono, in base ad apposita convenzione con la Città metropolitana.
3. In conformità a quanto previsto dallo Statuto metropolitano, per la costituzione ed il mantenimento della difesa civica metropolitana è necessario che i Consigli di almeno un terzo dei Comuni metropolitani ne richiedano il convenzionamento.

Art. 2 – Funzioni

1. Il difensore civico svolge, senza oneri a carico dei richiedenti, azione di tutela, non giurisdizionale, nei confronti di atti, provvedimenti, procedimenti, fatti, e comportamenti della Città metropolitana, che siano in contrasto con i principi imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa o che, comunque, rechino una lesione a diritti ed interessi individuali, collettivi o diffusi, previa la necessaria verifica degli interessi e della normativa in materia.
2. Il difensore civico, inoltre, segnala di propria iniziativa al competente organo della Città metropolitana o del Comune convenzionato, le carenze, irregolarità, negligenze, ritardi, abusi, omissioni e inadempienze dei rispettivi servizi ed uffici di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività.
3. Le funzioni indicate ai commi precedenti sono esercitate pure nei confronti delle società, aziende speciali, fondazioni, istituzioni ed enti controllati dalla Città metropolitana e dai Comuni convenzionati nonché dei concessionari di pubblici servizi operanti nei rispettivi ambiti. In questi casi, di ogni intervento o richiesta è data informazione anche al Sindaco metropolitano o del Comune di riferimento.
4. Spettano al difensore civico anche le istanze di riesame, ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 e s.m.i., avverso il diniego (espreso o tacito) o il differimento di accesso a documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Città metropolitana nonché dai Comuni e dagli altri soggetti di cui ai precedenti commi. Al difensore civico spettano inoltre le istanze avverso il diniego e/o il differimento ex art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 33/2013, i ricorsi dei controinteressati ai sensi del successivo comma 9 del medesimo articolo, nonché quelli avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al d.lgs 19 agosto 2005, n. 192, il quale ha recepito la direttiva europea 2003/4/CE sull'accesso pubblico all'informazione ambientale.
5. Il difensore civico, inoltre:
 - a) promuove incontri con la cittadinanza dei comuni del territorio, al fine di rilevare il grado di soddisfazione nella fruizione dei beni e servizi metropolitani e le principali problematiche, contribuendo, con i competenti uffici della Città metropolitana, alla definizione delle principali categorie degli ambiti, delle tipologie e degli interventi da monitorare;
 - b) incontra, con cadenza almeno semestrale, i sindaci dei comuni convenzionati, per fare il punto ed implementare il sistema della difesa civica territoriale;
 - c) fornisce al Sindaco metropolitano ed ai sindaci dei Comuni convenzionati appositi report sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi delle precedenti lettere a) e b);
6. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle attività del suo ufficio anche dopo la sua cessazione dalla carica.
7. Il difensore civico esercita la sua funzione in piena autonomia ed indipendenza.

Art. 3 - Requisiti, elezione, rendiconto, compenso e cessazione

1. Possono essere eletti difensore civico i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, in possesso di competenze giuridico amministrative comprovate da titoli di studio di livello universitario e da conforme esperienza, che hanno presentato la propria candidatura a seguito della pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della Città metropolitana per almeno quindici giorni consecutivi.
2. Si applicano al difensore civico le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale. Il difensore civico, inoltre, non può rivestire, per tutta la durata del suo mandato, cariche elettive pubbliche, in partiti politici o in organizzazioni sindacali, né rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con detti organismi, con la Città metropolitana, con i Comuni convenzionati, con i soggetti da questi controllati e con i concessionari di pubblici servizi operanti nel territorio metropolitano.
3. Il difensore civico è nominato dal Consiglio metropolitano a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Se nella prima votazione nessun candidato raggiunge tale quorum, si procede in successiva seduta a nuove votazioni sempre a scrutinio segreto, risultando eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.
4. Il difensore civico resta in carica per un anno, prorogabile di anno in anno, per un massimo di complessivi tre, in esito ai risultati raggiunti, e comunque non oltre il mandato del Sindaco metropolitano.
5. Il difensore civico cessa dalla carica prima del termine di cui al precedente comma:
 - a) per dimissioni volontarie;
 - b) al verificarsi di cause di ineleggibilità od incompatibilità;
 - c) al venir meno del numero di comuni convenzionati richiesto dallo Statuto;
 - d) per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, previa contestazione e contraddittorio, su proposta motivata di un terzo dei consiglieri in carica, approvata, a scrutinio segreto, dalla maggioranza di quelli assegnati.
6. Costituiscono gravi motivi comportanti la cessazione dell'incarico, oltre a qualsiasi altra violazione dei doveri previsti dal regolamento da chiunque rilevata ed inviata al Sindaco metropolitano o ai Sindaci dei Comuni convenzionati, l'ingiustificata inosservanza delle incombenze di cui al precedente art. 2, comma 6, l'ingiustificata consegna della relazione annuale di cui al comma 8 del presente articolo e l'ingiustificata regolare tenuta dei fascicoli e del registro di cui al successivo articolo 6, comma 5.
7. In caso di cessazione del difensore civico in carica ed ove ne ricorrano i presupposti, il Sindaco metropolitano provvede, entro 10 giorni, a pubblicare l'avviso per la presentazione delle candidature per la nuova nomina.
8. Il difensore civico, entro i termini per l'approvazione del rendiconto di gestione, invia ai Sindaci ed ai consiglieri della Città metropolitana e dei Comuni convenzionati una dettagliata relazione annuale sull'attività svolta. La relazione deve precisare le azioni che si intendono mettere a punto per l'annualità successiva, volte alla promozione del servizio e alla diffusione delle buone pratiche. Almeno un terzo dei consiglieri metropolitani e dei comuni convenzionati possono chiedere l'audizione del difensore civico nei rispettivi consessi su circostanziate questioni.
9. Al difensore civico spetta una indennità pari ad euro 2.800 euro mensili lordi, oltre al rimborso delle spese di viaggio, preventivamente assentite dal dirigente competente e rendicontate, calcolate su 1/5 del costo della benzina, nonché di quelle di parcheggio e pedaggio in caso di spostamenti per esclusive ragioni d'ufficio, debitamente documentate.

Art. 4 - Candidature e prorogatio

1. Le candidature all'ufficio di difensore civico, indirizzate al Sindaco metropolitano, sono corredate da:
 - a) curriculum, datato e sottoscritto;

- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di inesistenza delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dal regolamento, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di cessazione del difensore civico per dimissioni volontarie o per scadenza del mandato, questi resta in carica fino a nuova nomina e comunque non oltre quarantacinque giorni.

TITOLO II

Art. 5 – Soggetti titolati a richiedere l'intervento del difensore

1. Gli interventi del difensore civico possono essere richiesti da cittadini comunitari, non comunitari regolarmente ammessi al soggiorno in Italia o apolidi, singoli o associati e dalle persone giuridiche.
2. Non possono ricorrere al difensore civico:
 - a) gli amministratori dei Comuni metropolitani, per fatti inerenti all'esercizio del loro mandato;
 - b) gli amministratori dei Comuni metropolitani, per fatti inerenti i rapporti dei rispettivi enti con la Città metropolitana;
 - c) chiunque abbia già instaurato con la Città metropolitana o con i Comuni convenzionati, un contenzioso giudiziale o amministrativo sulla medesima questione oggetto della richiesta di intervento;
 - d) i cittadini dei Comuni non convenzionati nei confronti dei rispettivi enti, salvo che per le istanze di riesame a seguito di diniego (tacito o esplicito) o di differimento di accesso agli atti, per le quali è ammesso il ricorso ex artt. 25, comma 4, della legge n. 241/90 e 5, comma 8, e 9 del dlgs n. 33/2013.
3. I soggetti che, pur essendosi rivolti al difensore civico, instaurano per la medesima questione, prima del suo pronunciamento, un contenzioso giudiziario o amministrativo con la Città metropolitana o con i Comuni convenzionati, sono tenuti a darne tempestiva informazione all'Ufficio del difensore civico per l'interruzione del relativo procedimento.

Art. 6 - Modalità di attivazione dell'intervento

1. La richiesta di intervento, redatta tramite l'apposito modello reso disponibile nel sito internet della Città metropolitana e dei Comuni convenzionati, deve essere indirizzata al difensore civico e trasmessa per posta ordinaria o elettronica, semplice o certificata, oppure consegnata a mano direttamente all'Ufficio del difensore civico presso la Città metropolitana negli orari di apertura al pubblico od al protocollo generale dell'ente.
2. In alternativa alle forme di cui al precedente comma, le richieste di intervento possono essere presentate direttamente al difensore civico, che ne guiderà la redazione, rilasciandone ricevuta, e le annoterà nel registro di cui al successivo comma 5.
3. Nella richiesta devono essere indicati gli elementi necessari a individuare il richiedente, i motivi di doglianza, il procedimento, atto amministrativo, attività o comportamento oggetto della richiesta di intervento, congruamente documentati. Sono irricevibili le istanze prive delle generalità del richiedente e/o dell'indicazione del domicilio dove indirizzare la risposta. Altre carenze possono essere regolarizzate dal richiedente nel termine assegnatogli, di norma entro dieci giorni, sotto pena di improcedibilità.
4. Le richieste di intervento nei confronti dei Comuni convenzionati possono essere indirizzate ai Comuni con le stesse modalità di cui ai precedenti commi e da questi prontamente trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'ufficio del difensore civico presso la Città metropolitana.
5. Il difensore civico conserva la documentazione ricevuta per ragioni d'ufficio in fascicoli e ne annota tempestivamente gli estremi in apposito registro, distinto in sezioni corrispondenti ai diversi enti convenzionati. Il registro è accessibile in qualsiasi momento al Sindaco metropolitano ed ai Sindaci dei comuni convenzionati.

Art. 7 - Modalità di risposta alle istanze

1. Il difensore civico, prima di dar corso al proprio intervento, accerta che la lesione lamentata o la contestazione sollevata siano effettivamente riferibili ai soggetti di cui al precedente art 2. Invita quindi il responsabile del procedimento, oppure il dirigente dell'ufficio competente, o il soggetto controllato, o il concessionario, a rispondere entro il termine di venti giorni, fornendo per iscritto le spiegazioni ed informazioni del caso.
2. In caso di istanza avverso il diniego o differimento d'accesso ad atti amministrativi formati o detenuti dai soggetti di cui al precedente comma, il difensore civico chiede risposta entro dieci giorni dal ricevimento della sua richiesta di chiarimenti, al fine di non incidere negativamente sui termini del relativo procedimento stabiliti dalla legge.
3. Se gli elementi acquisiti complessivamente offrono motivo per ritenere che sussista una situazione tale da rendere opportuno uno scambio diretto con l'ufficio/servizio interessato, il difensore civico fissa un incontro con il dirigente, o il responsabile del procedimento, o il concessionario, per l'esame congiunto del caso.
4. Se i soggetti di cui al precedente comma, senza giustificato motivo, non rispondono entro i termini stabiliti o non si presentano per l'esame congiunto di cui al comma 3, o comunque ostacolano o ritardano lo svolgimento delle funzioni del difensore civico, questi ne fa segnalazione all'Ente o all'organo di rispettiva dipendenza per i provvedimenti di competenza.
5. Qualora il difensore civico necessiti di interloquire direttamente con il richiedente, concorda data, orario e sede. L'incontro viene verbalizzato ed annotato a registro.
6. Il difensore civico può promuovere la soluzione conciliativa delle controversie, svolgere compiti di sollecitazione nei confronti dei responsabili dei procedimenti; svolgere attività di impulso e di proposta nei confronti dell'amministrazione metropolitana o comunale.
7. L'esito dell'istruttoria è comunicato dal difensore civico per iscritto al richiedente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatti salvi diversi tempi e modalità stabiliti per legge. Qualora l'istruttoria necessiti di approfondimenti successivi, il termine si intende prolungato fino al termine massimo concesso dalla legge.
8. Dei risultati dell'istruttoria il difensore civico provvede a dare, per conoscenza, contestuale informazione anche agli uffici interessati.
9. Salvo quanto previsto dalla legge in termini di diritto di accesso, non è di competenza del difensore civico fornire pareri, né trattare questioni inerenti a rapporti di pubblico impiego o tra privati.

Art. 8 - Dotazioni e oneri a carico della Città metropolitana

1. L'ufficio del difensore civico è situato presso un locale della Città metropolitana, accessibile e consono al prestigio delle funzioni esercitate.
2. L'ufficio è dotato, a cura e spese della Città metropolitana, di adeguati arredi e attrezzature, idonei a garantire celerità di comunicazioni, collegamenti con gli altri uffici, uniformità di procedure.
3. All'ufficio del difensore civico viene assegnato dalla Città metropolitana un idoneo numero di dipendenti, i quali dipendono gerarchicamente e funzionalmente dal dirigente metropolitano responsabile dell'ufficio.
4. La sede, l'attrezzatura, le spese d'ufficio e di personale e quanto necessario ad assicurare il buon funzionamento del servizio sono assunti dalla Città metropolitana.

Art. 9 - Dotazioni e oneri a carico dei Comuni convenzionati

1. Al difensore civico viene concesso l'uso di una sala/ufficio ogni volta che riceve il pubblico presso la sede comunale, accessibile e consona al prestigio delle funzioni esercitate.
2. Il Comune convenzionato incarica almeno un ufficio ed un dipendente responsabile dei rapporti con l'ufficio della difesa civica metropolitana.

Art. 10 - Presenze in sede

1. Il difensore civico garantisce la sua presenza nella sede della Città metropolitana almeno una volta la settimana negli orari di più facile accesso per i cittadini, dandone contezza nel registro di cui al precedente art. 6.
2. Il difensore civico, in base alle istruttorie in corso, può alternare le sue presenze presso le sedi dei Comuni convenzionati. Tuttavia la sede assegnata dalla Città metropolitana viene assunta quale sede principale e di coordinamento delle attività del difensore civico anche nella sua funzione di difensore civico dei Comuni convenzionati.

TITOLO III

Art. 11 - Disposizione finale

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, seguente all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.